

# CITTA' DI VITERBO



## **REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI DIRETTE A FORNIRE, A TITOLO ONEROSO, CONSULENZE O SERVIZI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI ORDINARI.**

(ART. 43, COMMA 3, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449)

Approvato con deliberazione del G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **ARTICOLO 1**

### ***Oggetto***

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 e dell'art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL del 23.12.1999 per l'area della dirigenza.

## **ARTICOLO 2**

### ***Finalità e Contenuti***

1. Le convenzioni per la fornitura di consulenze e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari sono finalizzate a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati.

2. Con la stipula delle suddette convenzioni il Comune si impegna a fornire a titolo oneroso ai soggetti pubblici o privati che ne facciano espressa richiesta una o più consulenze e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla convenzione stessa.

3. Nella convenzione devono essere stabiliti:

- a) l'oggetto della consulenza e/o del servizio aggiuntivo da fornire in convenzione;
- b) la durata della convenzione;
- c) gli obblighi e le responsabilità giuridiche delle parti;
- d) l'importo del corrispettivo stabilito per le prestazioni richieste;
- e) le modalità di pagamento
- f) i settori, gli uffici ed il personale dell'Amministrazione Comunale direttamente coinvolti;
- g) le modalità di svolgimento delle prestazioni richieste
- h) la copertura assicurativa;
- i) le clausole di tutela in caso di inadempienza.

4. Le convenzioni devono essere approvate dalla Giunta Comunale.

5. Le attività oggetto delle convenzioni non possono essere svolte dai dipendenti interessati in orario di ufficio salvo il caso in cui tali attività debbano essere necessariamente svolte durante l'orario di lavoro, circostanza quest'ultima che deve essere adeguatamente motivata nella convenzione.

La partecipazione dei dipendenti è volontaria.

### **ARTICOLO 3**

#### ***Utilizzo dei ricavi derivanti dalla fornitura di consulenze e servizi aggiuntivi***

1. I ricavi derivanti dalla fornitura di consulenze e servizi aggiuntivi, dedotti tutti i costi, ivi comprese le eventuali spese di personale qualora l'attività venga svolta durante l'orario d'ufficio, vengono così destinati:

- 1) il **50%** costituisce economia di bilancio, ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge n. 449/1997;
- 2) il **45%** è destinato all'implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999;
- 3) il **5%** è destinato all'implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999;

2. Il **90%** delle risorse destinate ad implementare il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui al punto 2) sarà destinato ai dipendenti direttamente coinvolti nella consulenza o nel servizio fornito e verrà ripartito fra gli stessi, con determinazione dirigenziale, tenendo conto del contributo qualitativo e quantitativo apportato, il quale verrà valutato sulla base dei parametri fissati nella convenzione.

3. Il **90%** delle risorse destinate ad implementare il fondo di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui al punto 3) sarà destinata al Dirigente del Settore coinvolto nella consulenza o nel servizio fornito e verrà attribuito allo stesso, con determinazione dirigenziale, ad integrazione della retribuzione di risultato.

### **ARTICOLO 4**

#### ***Diritto di rifiuto di fornitura di consulenze e servizi aggiuntivi***

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi richiesta di fornitura di consulenze e servizi aggiuntivi qualora:

- a) ritenga che essi possano essere usati per fini non previsti dalla legge;
- b) vi siano situazioni che rendano impossibile l'impiego del personale dell'amministrazione comunale nella consulenza o servizio aggiuntivo richiesto;
- c) il soggetto pubblico o privato richiedente risulti inadempiente al pagamento di convenzioni precedentemente stipulate;

**ARTICOLO 5**  
***Trattamento dei dati personali***

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Viterbo in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

**ARTICOLO 6**  
***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.